



comunità montana
dell'oltrepò pavese

comunità montana dell'oltrepò pavese

Ambito Territoriale: BRALLO DI PREGOLA, S. MARGHERITA STAFFORA, MENCONICO, ROMAGNESE, ZAVATTARELLO, BAGNARIA, RUINO, FORTUNAGO, MONTESEGALE, GODIASCO, ROCCA SUSELLA, BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, CANEVINO, MONTALTO PAVESE, OLIVA GESSI, REDAVALLE, MONTECANO, CANNETO PAVESE, GOLFERENZO, MORNICO LOSANA, S. MARIA DELLA VERSA, VOLPARA, ZENEVREDO.

REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI FRESCHI ANNO 2006

Legge 352 del 23/03/1993 e l.r. 24 del 23/06/1997

Nel territorio dei Comuni sopraindicati è regolamentata da parte della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, la raccolta dei funghi epigei freschi, limitatamente ai corpi fruttiferi indicati nelle leggi in oggetto.

MODALITA' DI RACCOLTA

1. La raccolta è regolamentata nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre unicamente ai possessori di apposito tesserino stagionale o giornaliero, rilasciato dai Comuni o da strutture dagli stessi autorizzate.
2. La raccolta è ammessa dall'alba al tramonto con una limitazione pari a 3 kg. Per persona, tranne che il peso non venga superato da un singolo esemplare, oppure si tratti di un unico carpoforo di *Armillaria mellea*.
3. La raccolta deve essere effettuata in modo esclusivamente manuale, senza quindi attrezzi ausiliari quali rastrelli, uncini od altro, fatta salva la raccolta di *Armillaria mellea* per la quale è consentito il taglio del gambo.
4. E' obbligatorio effettuare una pulitura sommaria dei funghi eduli sul luogo di raccolta. La raccolta dei funghi da sottoporre al riconoscimento presso gli Ispettorati Micologici è necessario avvenga cogliendo esemplari interi o completi di tutte le parti utili alla determinazione della specie.
5. E' vietato il trasporto dei funghi raccolti in contenitori di plastica ed è obbligatorio l'uso di contenitori atti alla dispersione delle spore.
6. E' vietata la raccolta di funghi decomposti e di esemplari di ovuli chiusi di *Amanita cesarea*.
7. E' vietata l'asportazione, la raccolta e la movimentazione del terriccio e dello strato umifero.
8. E' vietata la raccolta in terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo, salvo che ai proprietari.
9. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi 15 anni della messa a dimora delle piante.

IL TESSERATO HA L'OBBLIGO DI ESIBIRE IL TESSERINO

TESSERAMENTO

- I proprietari di fondo o di immobile situato in un Comune all'interno dell'ente che regola sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio del Comune dove è situata la proprietà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza il bisogno di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento e con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Comune atta a comprovare la proprietà.

Si precisa che per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti di 1° grado dello stesso (figli).

- Il tesserino giornaliero è rilasciato dai Comuni o dalle strutture autorizzate e appositamente indicate.

Utenti	Tipo di permesso	Validità	Ambito territoriale	Importo
Residenti o proprietari	Stagionale	Tutti i giorni	Comune di residenza o di proprietà	Gratuito
			Altri comuni convenzionati	€20,00
	Giornaliero	Tutti i giorni	Comune di residenza o di proprietà	Gratuito
			Altri comuni convenzionati	€5,00
Non residenti	Stagionale	Tutti i giorni	Tutti i comuni convenzionati	€60,00
	Giornaliero	Tutti i giorni	Tutti i comuni convenzionati	€7,00

I pensionati con età superiore a 65 anni residenti e i minori di 12 anni sono esenti da tesseramento su tutto l'ambito territoriale dei Comuni in elenco. Devono esibire solo il documento di identità.

10. I proventi, al netto delle spese, derivanti dal rilascio dei tesserini, dovranno essere destinati in accordo con la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese alle attività connesse alla salvaguardia del territorio, all'informazione ed educazione micologica ed ambientale. Eventuali interventi dovranno essere riferiti in particolari alle aree di quei Comuni con maggiore vocazione alla raccolta di funghi.

11. SANZIONI

Sono sanzionate con ammenda da € 25,00 a €51,00 le seguenti violazioni:

- Esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento del tesserino;
- Mancata esibizione del tesserino;
- Raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
- Uso di attrezzi o contenitori non conformi alle prescrizioni del presente regolamento,
- Mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

All'atto dell'accertamento di una delle sopra citate violazioni il verbalizzante procederà alla confisca dei funghi.

La reiterazione delle violazioni di cui ai punti c) e d) comporterà il conseguente immediato ritiro del tesserino per l'esercizio in corso.

I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati dalle Amministrazioni comunali sul cui territorio vengono accertate le infrazioni.

12. VIGILANZA

La vigilanza dell'ottemperanza al disposto del presente regolamento viene affidata prioritariamente ai seguenti organi:

- Corpo Forestale dello Stato
- Guardie Volontarie Provinciali
- Polizia Municipale
- Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese
- Ufficiali Polizia Giudiziaria A.S.L.

Inoltre la vigilanza potrà essere esercitata dal personale previsto all'art. 18 della l.r. 257/97.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge Regionale 23/06/1997 n. 24.

L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA
Pietro BRIGNOLI

IL PRESIDENTE
Elio BEROGNO